

# Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza  
Università di Urbino Carlo Bo

## Note e Commenti

---



IL DIRITTO DI UCCIDERE. L'ENIGMA DELLA  
PENA DI MORTE, A CURA DI PIETRO COSTA,  
FELTRINELLI, MILANO 2010

Filippo Cicoli

### Abstract

Filippo Cicoli reviews a book edited by Pietro Costa, *Il diritto di uccidere. L'enigma della pena di morte* [The right to kill. The riddle of the death penalty], Feltrinelli, Milan 2010.

### Key Words :

Death penalty, Revenge, War, Multiculturalism.

Vol. 1 (2014)





# Il diritto di uccidere. L'enigma della pena di morte, a cura di Pietro Costa, Feltrinelli, Milano 2010

Filippo Cicoli \*

Un tema certamente complicato quello al cuore del libro *Il diritto di uccidere*, curato da Pietro Costa. Un tema che incanta, nonostante sull'argomento si siano già spese le più autorevoli voci del panorama politico e culturale internazionale. Ciò che emerge a lavoro compiuto è un testo ambizioso che si vanta di non battere i canonici percorsi sulla liceità o meno di tale atto, puntando a focalizzare l'attenzione del lettore sulla caratteristica di miscellanea dell'opera stessa, intesa come somma di opinioni particolari provenienti da diverse formazioni culturali spesso molto distanti.

Le tesi sottoposte all'attenzione sono quelle di Pejman Abdolmohammadi, Abdullahi Ahmed An-Na'im, Eva Canterella, Luigi Ferrajoli, Lu Jianping, Antonio Marchesi, Giannino Piana, Eligio Resta, William A. Shabas, Jonathan Simon e Danilo Zolo, dai quali possiamo comprendere come le varie formazioni culturali e antropologiche giochino a definire i confini di quella che è la definizione stessa di Uomo, inteso come individuo appartenente ad una società civile di suoi pari, e quando questa Natura viene meno, ponendo un uomo in antitesi con l'autorità governativa, al punto da perdere la garanzia sulla tutela massima del diritto propulsivo alla stipula del contratto sociale: il diritto alla vita.

L'obiettivo è dunque quello di mettere in luce l'aspetto più enigmatico della pena di morte e di identificarne i confini geografici entro cui è posta in essere e produce effetti, sollecitando domande volte a incrinare certezze, analizzando l'eco mediatico e culturale che tale pratica riverbera a livello internazionale.

I dati cui si fa riferimento fin dalle prime pagine risultano eclatanti e non si discostano dal trend che possiamo osservare anche in questi ultimi anni:

Nel 2009 sono state eseguite al mondo 5.679 condanne capitali, di cui 5.000 soltanto nella repubblica popolare cinese, 402 in Iran, 120 in Iraq, 69 in Arabia Saudita e 52 negli Stati Uniti d'America.

---

\* Filippo Cicoli è cultore di Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Urbino Carlo Bo.

I metodi utilizzati sono tra i più disparati: dall'impiccagione, alla lapidazione, alla fucilazione, alla decapitazione, all'iniezione letale, e per finire all'elettro-esecuzione (cfr. Amnesty International).

La prima fondamentale riflessione che ne deriva è da ricercarsi sull'origine di queste pratiche e in che modo si siano così radicate nelle giurisdizioni di questi paesi.

Eva Canterella all'interno del suo contributo, ci mostra come sia inquietante il legame tra la pena capitale e la "vendetta privata", ricordando come nel VII secolo a.C. la massima pena sia stata introdotta tra le istituzioni della prima società arcaica razionale per eccellenza, la polis ateniese, proprio a rimpiazzare la vendetta privata: "In quell'anno (621-620 a.C.) il primo legislatore della città, Draconte, vietò ai parenti della vittima di un omicidio di usare la forza per vendicarsi" (Canterella, p. 89).

La polis si attribuì così il diritto esclusivo, non solo di decretare sulla colpevolezza o meno dell'imputato, ma anche di elargire la giusta pena per il reato commesso: nel caso in questione, la morte.

E oggi come in passato, negli stati in cui la tale pena è annoverata all'interno del panteon normativo, riemerge la concezione legittimante della procedura, ovvero quella concezione particolare con cui lo stato si presta ad estirpare la parte malata, l'assassino, per salvare il restante corpo sociale. Tesi questa, che trova coerenza fin dal periodo medioevale con Tommaso d'Aquino, facendosi largo attraverso le epoche sino alle moderne idee giusnaturaliste di Locke, a quelle idealiste di Fichte e a quelle della scuola positiva di Lombroso, dove si afferma che è l'assassino stesso, con il suo comportamento criminale, a porsi al di fuori del consorzio umano. La sua morte è così giustificata: un'epurazione in favore della società, la quale non riconosce il criminale come un suo ex-consociato, ma piuttosto al pari di una "bestia feroce" (Costa, pp.16-17).

È opportuno, però, analizzare anche il concorso di responsabilità che investe la classe dirigente di un paese all'interno della somministrazione della pena, nonché porre sotto la lente attenta del ricercatore tutti quei casi in cui è la società stessa, intesa come governo statale, a creare quelle condizioni favorevoli alla comparsa di habitat criminali.

Simon (p. 195 ss.), a tal proposito, spiega come sia mutata rapidamente la società americana con la comparsa dei cosiddetti quartieri residenziali di periferia, perfetti rifugi della middle-class. Queste frange, fuggendo dalle città, fisiologicamente relegarono al nucleo metropolitano, la porzione più debole e incline al reato come fonte di sopravvivenza. In questo clima nacquero i focolai della disuguaglianza, poiché sempre di più si alimentava uno stile di vita che poneva la sicurezza familiare all'interno della casa, in contrasto con il pericolo dello sconosciuto proveniente dalle città, amplificando notevolmente le insicurezze e le paure del popolo "residenziale" che si tramutarono, ideologicamente, in una naturale propensione verso l'inasprimento dell'apparato giudiziario, tradotto in un maggior sostegno per la pena capitale sperando, tramite la sua efficacia deterrente, di contrastare il fenomeno.

Inerente alla tesi appena esposta, Marchesi nel suo "La via maestra verso l'abolizione totale" (p. 175 ss.), è concorde nell'ammettere che proprio le forti diseguaglianze sociali sono alla base della profonda ingiustizia che rappresenta la pena di

morte. Un'ingiustizia che si estende dallo stesso atto per comprendere anche le modalità con cui questa viene inflitta ed eseguita in concreto: focalizzando l'attenzione sul peso dell'arbitrio e della discriminazione sulla "selezione" del condannato, sollevando fondati dubbi circa la frequenza dell'errore giudiziario, l'immane crudeltà fisica e ancor di più psicologica che affligge i condannati. Argomenti, questi, che contrastano fortemente i principi basilari e fondanti del diritto internazionale che oggi strenuamente difendiamo e propagandiamo. È quindi lecito, da parte della frangia abolizionista tentare la lotta alla pena capitale, anche strumentalizzando spregiudicatamente qualsiasi argomento o tesi utile alla causa, adottando soprattutto una visione pragmatica e di flessibilità che spinga verso una abolizione *de facto* come obiettivo intermedio e *de jure* come ambizione finale.

Per Ferrajoli (p. 57 ss.), alla base della profonda ingiustizia che incarna la pena capitale, vi è la "metafora della guerra". Una guerra condotta dallo stato nei confronti di un suo cittadino il quale non viene più riconosciuto come uomo, concetto questo, già nei pensieri del Beccaria: "non è dunque la pena di morte un diritto... ma una guerra di una nazione contro un cittadino". A tal proposito l'opera solleva un'ulteriore questione circa la "triste continuità" con cui si sostiene la cosiddetta "filosofia patibolare", nonostante sia palesemente contraria a principi primi del diritto penale, riconosciuti e accettati dall'internazionalità quali la *magna carta* o l'*habeas corpus act*, e di come il fenomeno stia sempre di più ricalcando profili strumentali e utilitaristici che mettono in luce la profonda incoerenza che gli stati sostenitori continuano a manifestare. Basti pensare in proposito all'imbarazzo di un occidentale che condanna l'Iran per l'emissione della pena nei confronti della ormai famigerata Sakineh, mentre negli USA lo stato della Virginia esegue placidamente la condanna a morte di Teresa Lewis.

Analizzando il saggio di Resta, intitolato proprio "La guerra e la festa" (p. 69 ss.), è dato largo spazio all'idea che: "la pena di morte è una rappresentazione teatrale capace di eccitare l'animo dello spettatore, null'altro al di là della sua vana inutilità e della sua splendida crudeltà". La sua speculazione parte proprio dall'essenza della definizione di sacralità del corpo, il quale è vilipeso di fronte ad un pubblico acclamante, ed è proprio in questo lugubre teatro che viene meno la ratio della condanna stessa, quasi come se fosse inscenata al solo scopo d'intrattenimento "nella pena c'è aria di festa", distaccandosi dalla sua giustizialista *raison d'être*, come a suggerire: "una libbra esatta di carne, né più né meno".

Prendendo le distanze, per un momento, dalla concezione occidentalocentrica della pena, notiamo emergere dal testo due saggi in particolare, quello di Jianping in ordine alla repubblica democratica cinese e quello di An Na'im e Abdolmohammadi che analizza il fenomeno nel mondo islamico.

In queste aree geografiche il concetto di pena capitale, acquisisce tutt'altro valore, tipicamente legato ad un ricordo atavico tramandato di generazione in generazione, il cui carattere principale non è tipico del diritto ma piuttosto dettato da una morale di stampo confessionale-religioso.

In Cina, dove vengono eseguite il 90% delle condanne mondiali all'anno "Jianping", la massima pena vede radicate le sue origini all'interno del panorama storico-culturale, dove da sempre ha potuto godere di un ampio consenso da parte dell'opinione pubblica, che identificava proprio in base alla severità del diritto penale, il buon funzionamento degli organi giudiziari.

Nel caso specifico del mondo musulmano, il ricorso alla pena capitale, riguarda comportamenti contrari alle norme religiose infiltrate all'interno dell'assetto giuridico, il cosiddetto "reato – peccato", non estraneo neppure alla tradizione cattolica, che vedeva nella pena capitale, l'incarnarsi di quel "sacro dovere" blandente la divinità oltraggiata, come scrive Piana (p. 119 ss.), infatti: "nella concezione biblica e veterotestamentaria, vediamo come pur variando da società a società le modalità della sua applicazione, essa è infatti unanimemente riconosciuta come forma di giusta vendetta". A seguito dell'evangelizzazione, la realtà cattolica si divide dal profondo legame protocristiano-semita, a testimonianza di ciò ricordiamo la celebre frase: "date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio", estradando di fatto dalla giurisdizione terrena, la possibilità di disporre del diritto assoluto sulla vita, la cui competenza rimane esclusiva del volere divino. Lo stesso Piana, in conclusione al suo intervento pone, di fatto, un veto ideologico: " la pena è un male che nessuna ragione può riscattare, è un'azione la cui stessa accettazione passiva ci mette in uno stato di colpevolezza perché la mancata reazione concorre a perpetuare l'esercizio".

D'altra parte il dilemma che "affanna il penalista"(Resta), pare avvallare la credenza per cui la pena di morte sia legata al mondo irrazionale e simbolico ed esuli dalla sua funzione giuridica acquistando i connotati tipici del castigo religioso. Concezione questa, talmente radicata, che consente ancor oggi alla pena di morte di sopravvivere entro le democrazie costituzionali contemporanee, dove si ammantava del linguaggio della razionalità tipico dei tecnocrati. La pena di morte è il culmine del passaggio dalla "biopolitica" a una "tanatopolitica" che celebra il corpo dilaniato del condannato, tesi sostenuta anche da Zolo (p. 29 ss.). All'interno del suo saggio è scritta l'analisi condotta sull'America, come unico stato occidentale a mantenere, imperterrito, la pena di morte alla sua faretra giudiziaria. Il sentimento prevalente è quello di sentirsi autorizzati a contemplarla quasi toccati da una sorta di licenza morale e politica. Siamo tutti vittime, prosegue Zolo, di un neo-imperialismo americano, che a poco a poco consolida la sua egemonia politica, culturale e militare, e dove la pena di morte ne è la dimostrazione lampante. In tutti gli altri stati di matrice onusiana, in virtù anche dei trattati internazionali e, forse, da una maggiore sensibilità verso l'essere umano stesso, si è compiuto un cammino filo-abolizionista, per sua natura in costante conflitto con la realtà americana, dove ci si è limitati alla ricerca di soluzioni meno brutali, promuovendo la grottesca ricerca di una "morte umanitaria" con l'ausilio e l'applicazione di strumenti tecnologicamente avanzati, quasi a voler rendere l'esperienza stessa il meno traumatica possibile: per salvaguardare la dignità del condannato, lasciando però impunemente inalterata la ritualità patibolare della pena.

Grazie alla completezza geo-politica del testo, ci è permesso trarre tutt'altre considerazioni riguardo all'universo africano e ai suoi stati Tribù, in particolare il Ruanda. Ci ricorda Shabas (p. 247 ss.) che il fenomeno del caso ruandese, infatti, si eleva al di sopra della media continentale per la celerità con cui ha aderito alla tesi abolizionista, escludendo di fatto dallo statuto dei tribunali ad hoc la pena di morte. L'eco dell'evento ha innescato in tutto il continente un sentimento filo-abolizionista mosso dalla voglia di rivalsa verso la politica colonialista, elevando la condanna a morte come manifesto di un diritto penale selvaggio e spietato, oggi non più condiviso e combattuto. Il cambiamento è avvenuto in un ventennio, un interessante e dinamico laboratorio, per l'osservazione del diritto e tanto più della società. L'Africa è caratterizzata da profonde avversità endemiche, povertà e criminalità ne sono la più

evidente manifestazione, ma nonostante ciò il sentimento popolare è volto alla promozione dei diritti umani, intesi come adesione ai valori universali internazionali.

In conclusione nell'opera di Pietro Costa si compone un mosaico di voci che emergono dal panorama multiculturale internazionale, sollevando le vecchie e più classiche questioni – “si può pensare di uccidere per fare giustizia?”, “come si può infliggere o permettere che s’infligga la pena di morte, senza sentirsi parte di un’aberrazione giuridica o l’anticamera dell’esecuzione stessa?” – ma anche nuovi quesiti.

L’orientamento del libro appare molto preciso; la bussola del curatore è sicuramente puntata verso un orizzonte abolizionista, in cui sono superati le opposizioni tradizionali Occidente/non Occidente, moderno/premoderno, laico/religioso o pubblico/privato. Guardare al tema della pena di morte significa quindi constatare innanzi tutto che non sempre la morte è stata usata come pena, e individuare le modalità con cui un mezzo di così eccezionale brutalità sia stato abusato dal legislatore, esaltato dalle ideologie, acclamato dalla folla e sanzionato, proposto e contemplato come strumento utile e necessario a favorire uno sviluppo di civiltà e alla religiosità del popolo. La vera sfida non è dunque la ricerca del limite alla bestialità umana, quanto piuttosto comprendere quali siano stati i processi in grado di sublimare l’atto omicida in un istituto giuridico per superarli e volgersi a un tempo nuovo. Il monito di Costa è, infatti, per la società di dimenticare lo stato di natura ferino tipico della concezione giusnaturalista: “homo homini lupus”, per aspirare a divenire una società “homo homini frater”, poiché è proprio sul principio della “fratellanza” che gli stati tutti, dovrebbero concentrare le proprie attenzioni, slegandosi di fatto dalle tradizioni dell’antico pensiero fatalista e provvidenziale. Aspirazione questa per cui combattere quotidianamente. Citando Pietro Ellero: “non basta diminuire le sanzioni e le esecuzioni capitali; non dovesse giustiziarsi che un solo colpevole sulla terra, ancora perdura un gran misfatto per l’umanità”.

# Cultura giuridica e diritto vivente

---

## Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Lanfranco Ferroni

Co-direttori: Giuseppe Giliberti, Luigi Mari, Lucio Monaco.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

## Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Franco Angeloni, Andrea Azzaro, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Carla Faralli, Vincenzo Ferrari, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Guido Guidi, Guido Maggioni, Paolo Morozzo Della Rocca, Paolo Pascucci, Paolo Polidori, Eduardo Rozo Acuña, Elisabetta Righini, Thomas Tassani, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

## Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

[redazioneculturagiuridica@uniurb.it](mailto:redazioneculturagiuridica@uniurb.it)

## Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Enrico Moroni, Massimo Rubechi.

## Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Alberto Clini, Darjn Costa, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Alberto Fabbri, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Valeria Pierfelici, Iliara Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore.

---

*Cultura giuridica e diritto vivente* è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

---